

DELIBERAZIONE 16 APRILE 2015
166/2015/E/EEL

**RESTITUZIONE DI PARTE DELL'INCENTIVO EROGATO ALL'IMPRESA S.I.E.C. SOC. COOP.,
PER L'UTILIZZO DEI MISURATORI ELETTRONICI AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELLA
CONTINUITÀ DEL SERVIZIO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 aprile 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente il Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95 (di seguito: Regolamento);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: deliberazione 333/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione 348/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/09);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2011, ARG/elt 184/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 184/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 515/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 515/2014/E/eel);
- la lettera della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli del 19 marzo 2015, prot. 9384 (di seguito: lettera di risultanze istruttorie), inviata a S.I.E.C. SOC. COOP.;
- la lettera della S.I.E.C. SOC. COOP. prot. 102 del 20 marzo 2015 (prot. Autorità 9576 del 23 marzo 2015).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 12, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 ha introdotto un incentivo per le imprese distributrici che utilizzano i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti di bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico;
- il Titolo II e il Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09 disciplinano, rispettivamente, i controlli presso la sede dell'Autorità e i controlli effettuabili presso le sedi delle imprese distributrici che hanno beneficiato dell'incentivo di cui all'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 292/06;
- con la deliberazione ARG/elt 184/11 è stato erogato l'incentivo, di cui al comma 12.5, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, a S.I.E.C. SOC. COOP., in misura pari a euro 68.110,00; tale incentivo è stato calcolato sulla base del numero di misuratori elettronici installati al 31 dicembre 2010, pari a 6.811 e comunicati da S.I.E.C. SOC. COOP. con la comunicazione del 31 luglio 2011, ai sensi dell'articolo 10, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 (di seguito: comunicazione 31 luglio 2011);
- S.I.E.C. SOC. COOP., in base al combinato disposto del comma 12.5 dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e del comma 14.6 dell'Allegato A alla deliberazione 333/07, è tenuta a registrare i clienti di bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione, con decorrenza 1 gennaio 2011;
- i controlli, svolti ai sensi del Titolo II, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, hanno avuto esito conforme;
- con la deliberazione 515/2014/E/eel è stato approvato un programma di sette verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici dell'energia elettrica, cui è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12 della deliberazione 292/06;
- dalla verifica ispettiva, effettuata dall'Autorità in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, nei giorni 10 e 11 marzo 2015, presso la sede di S.I.E.C. SOC. COOP., è emerso che il numero di misuratori elettronici installati al 31 dicembre 2010 è risultato pari a 6.753 anziché 6.811, come comunicato da S.I.E.C. SOC. COOP. con la comunicazione 31 luglio 2011;
- dalla documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva è emerso che tale differenza, pari a 58 misuratori elettronici installati, è imputabile ad un'errata interpretazione in merito all'estrazione del numero di misuratori installati per la comunicazione 31 luglio 2011.
- la predetta differenza rileva esclusivamente ai fini del calcolo dell'ammontare dell'incentivo;
- a seguito dei suddetti controlli, il Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli ha inviato, in data 19 marzo 2015, la lettera di risultanze istruttorie a S.I.E.C. SOC. COOP.;

- S.I.E.C. SOC. COOP., con lettera del 20 marzo 2015, ha comunicato di aver preso atto dell'esito della verifica ispettiva riportato nella lettera di risultanze istruttorie e di non ritenere opportuno richiedere audizione al Collegio.

RITENUTO CHE:

- la differenza tra il numero di misuratori elettronici installati comunicato all'Autorità e quello rilevato in sede di verifica ispettiva sia imputabile ad un'errata interpretazione in merito all'estrazione del numero di misuratori installati per la comunicazione 31 luglio 2011;
- S.I.E.C. SOC. COOP. Abbia, pertanto, percepito, senza averne titolo, la quota parte di incentivo relativa a 58 misuratori, pari a euro 580;
- sia, di conseguenza, necessario rettificare l'incentivo erogato a S.I.E.C. SOC. COOP. con la deliberazione ARG/elt 184/11, intimando alla stessa S.I.E.C. SOC. COOP. la restituzione della somma di euro 580, maggiorata dall'applicazione del tasso di interesse, di cui al comma 54.5, dell'Allegato A alla deliberazione 348/07, maturato nel periodo compreso tra la data della percezione della somma e la data della restituzione della stessa

DELIBERA

1. di rettificare l'incentivo erogato a S.I.E.C. SOC. COOP. con la deliberazione ARG/elt 184/11, intimando alla stessa S.I.E.C. SOC. COOP. la restituzione della somma di euro 580 maggiorata dall'applicazione del tasso di interesse di cui al comma 54.5 dell'Allegato A alla deliberazione 348/07, maturato nel periodo compreso tra la data della percezione della somma e la data della restituzione della stessa, con versamento da effettuare sul Conto "Qualità dei servizi elettrici" presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico e a S.I.E.C. SOC. COOP.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni